Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 1390.
Aggiornamento delle norme per l'applicazione in Libia delle disposizioni sulla disciplina di guerra . . . . . . Pag. 4602

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1391.
Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona adiacente al Palazzo del Governo in Foggia con variante al piano di massima . . . . Pag. 4603

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1392.
Inclusione dell'abitato di Castilenti, in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . Pag. 4603

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1393.
Inclusione dell'abitato di Cagliari, zona Castello, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . . Pag. 4604

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1394.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato della motonave « Santa Maria » . . . . . . Pag. 4604

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1395.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato del motopanfilo « Illiria » . . . . Pag. 4604

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1396.
Collocamento fuori ruolo di un prefetto di 2ª classe e di un viceprefetto, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 4604

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1397.
Erezione in ente morale del « Ricovero per vecchi Pio e Ninetta Gavazzi », in Desio (Milano) . . . . Pag. 4605

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1398.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore in Roccavarsi, comune di Varsi (Parma). Pag. 4605

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1399.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa annessa all'ex Convento dei Padri Cappuccini, in Mirto (Messina). Pag. 4605

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1400.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia ad accettare a titolo gratuito il suolo edificatorio occorrente per la costruzione dell'edificio delle Scuole professionali. Pag. 4605

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1401.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Asti ad acquistare un suolo edificatorio per la costruzione della propria sede . . . . Pag. 4605

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « La Tronara Nuova » nel bacino del Volturno. Pag. 4605

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Sammuri Raoul a consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito. Pag. 4606

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del dott. Ramaccioni Guido a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito . . Pag. 4606

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Chiari Ortensio a consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito. Pag. 4606

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Zuccarelli Luigi a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica . . . . Pag. 4607

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII.
Istituzione sulle Ferrovie dello Stato di speciali biglietti di 3ª classe dalle stazioni di Torino a Chieri . . . . . Pag. 4607

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della guerra: Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità . . . . Pag. 4607

Ministero delle corporazioni:
Prezzo del fiocco di raion . . . . Pag. 4608
Prezzo del gas metano . . . . Pag. 4608
Comunicazione . . . . Pag. 4608

Ministero delle finanze: Accreditamento di notari . . Pag. 4608

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola) . . . . Pag. 4608

CONCORSI

Regia prefettura di Torino: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 4608

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 1390.
Aggiornamento delle norme per l'applicazione in Libia delle disposizioni sulla disciplina di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, relativo all'aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia ed alla concessione ai libici mussulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio mussulmano;

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1890, contenente norme per l'applicazione in Libia delle disposizioni sulla disciplina di guerra;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire nuove norme più adatte al nuovo assetto politico-amministrativo della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699, sulla disciplina di guerra, e nel regolamento approvato con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176, si applicano ai cittadini italiani libici ed ai cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano senza alcuna distinzione, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le donne cittadine italiane libiche mussulmane e cittadine italiane con statuto personale e successorio mussulmano sono esenti dagli obblighi previsti nella lettera *a*) dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699. I cittadini italiani libici ed i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano sono esenti dall'obbligo medesimo, nonchè da quello indicato nella lettera *b*) dello stesso articolo, qualora abbiano raggiunto gli anni sessanta.

Art. 3.

Il Comitato di resistenza civile, previsto dal secondo comma dell'art. 53 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, è costituito presso i Municipi della Libia e presso il Comando del territorio del Sahara Libico.

E' presieduto rispettivamente dal podestà e dal funzionario od ufficiale designato dal comandante del territorio del Sahara Libico.

I prefetti coloniali ed il comandante del territorio del Sahara Libico vigilano alla coordinazione delle attività dei Comitati istituiti nel territorio di loro giurisdizione.

Art. 4.

I prefetti coloniali ed il comandante del territorio del Sahara Libico si valgono delle facoltà attribuite ai prefetti del Regno ed hanno l'obbligo di tenere al corrente il Governatore generale dell'azione svolta dai Comitati e di quanto altro ritengono opportuno.

Il controllo sui Comitati può essere delegato dai prefetti coloniali ai funzionari di Governo capi di circoscrizione.

Art. 5.

La dichiarazione di mobilitazione civile, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e dell'art. 110 del regolamento approvato con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176, è fatta con decreto del Governatore generale, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Il decreto del Governatore generale, che dichiara quali enti ed associazioni pubblici e privati, siano civilmente mobilitati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati enti potrà essere disposta anche senza l'anzidetta pubblicazione.

Art. 6.

La precettazione dei cittadini italiani libici e dei cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano, sia individuale che collettiva, può essere fatta, oltrechè mediante chiamata per manifesto o per precetto personale, anche a mezzo dei capi quartiere nei centri urbani, dei capi cabila per le località interne, e per gli israeliti a mezzo del presidente della Comunità.

Ai capi quartiere, capi cabila e presidente della Comunità israelitica potrà altresì essere fatto obbligo di raccogliere il contingente di cittadini italiani libici e di cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano occorrente per determinati servizi ed incarichi, salva la vigilanza governativa sul loro operato.

Art. 7.

La condizione di mobilitato civile ha inizio dal giorno della ricezione del precetto, o dal giorno stabilito dal manifesto, o, nell'ipotesi dell'articolo precedente, da quello comunicato dai capi quartiere, capi cabila, o presidenti di Comunità israelitiche per la presentazione.

Art. 8.

Il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1890, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 108. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1391.
Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona adiacente al Palazzo del Governo in Foggia con variante al piano di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1933-XI, n. 854, colla quale fu approvato il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia ed il regolamento tecnico per la sua attuazione;

Vista la domanda in data 4 aprile 1938-XVI, con la quale il podestà di Foggia, in base alla propria deliberazione 2 aprile 1938-XVI, n. 2722, ha chiesto, a norma degli articoli 2 e 12 della legge succitata, l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona adiacente al Palazzo del Governo con variante all'anzidetto piano regolatore edilizio e di ampliamento;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che la sistemazione progettata s'inquadra nel piano generale e che le varianti al piano di massima si appalesano indispensabili per la monumentalità del nuovo Palazzo del Governo, che dovrà avere l'ingresso principale da via del Duomo ed un largo dal lato adiacente per l'ammassamento di popolo in occasione di pubbliche manifestazioni;

Considerato che all'approvazione delle varianti del piano di massima si può procedere a termini dell'art. 12 della su citata legge 15 giugno 1933-XI, n. 854, al quale fine è stata già esperita la procedura prescritta dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze agli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 15 giugno 1933, n. 854, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione della zona adiacente al Palazzo del Governo con variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, giusta una planimetria in iscala 1:1000 ed un elenco dei beni da espropriarsi, documenti vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e uniti al presente decreto quale parte integrante.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione della variante, compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato suddetto, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

Per compiere tanto le espropriazioni che i lavori in esecuzione del piano particolareggiato è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1392.
Inclusione dell'abitato di Castilenti, in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 aprile 1939-XVII, n. 857;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castilenti, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. **1393.**

Inclusione dell'abitato di Cagliari, zona Castello, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cagliari, rione Castello, zona compresa frontalmente fra la Cattedrale e la Torre S. Pancrazio e limitata posteriormente da piazza Palazzo, via Martini e piazza Indipendenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. **1394.**

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato della motonave « Santa Maria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave denominata « Santa Maria » di tonnellate 119,35 di stazza lorda, acquistata dalla Regia marina dagli armatori e proprietari fratelli: Aponte Luigi, Aniello, Francesco e Giuseppe di S. Agnello di Sorrento, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, conservando lo stesso nome, a datare dal 15 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. **1395.**

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato del motopanfilo « Illiria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopanfilo del cessato Governo albanese « Illiria » di tonnellate 484 di stazza lorda, è inscritto con lo stesso nome nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato fra le navi ausiliarie, a datare dal 1° maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. **1396.**

Collocamento fuori ruolo di un prefetto di 2ª classe e di un viceprefetto, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le esigenze dei servizi che rientrano nella competenza del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, possono essere messi a disposizione del Sottosegretariato stesso, ed essere collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, un prefetto di 2ª classe (grado 4°, gruppo *A*), ed un viceprefetto (grado 5°, gruppo *A*).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 21 agosto 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 126. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1397.

Erezione in ente morale del « Ricovero per vecchi Pio e Ninetta Gavazzi », in Desio (Milano).

N. 1397. R. decreto 25 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il « Ricovero per vecchi Pio e Ninetta Gavazzi », con sede in Desio (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1398.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore in Roccavarsi, comune di Varsi (Parma).

N. 1398. R. decreto 22 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza in data 16 gennaio 1937-XV, con postilla in data 29 novembre 1938-XVII, relativo alla erezione in Roccavarsi, comune di Varsi (Parma) della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1399.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa annessa all'ex Convento dei Padri Cappuccini, in Mirto (Messina).

N. 1399. R. decreto 22 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa annessa all'ex Convento dei Padri Cappuccini, in Mirto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1400.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia ad accettare a titolo gratuito il suolo edificatorio occorrente per la costruzione dell'edificio delle Scuole professionali.

N. 1400. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia viene autorizzato ad accettare a titolo gratuito dal comune di Pavia, l'appezzamento di terreno occorrente per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede delle Scuole professionali.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1401.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Asti ad acquistare un suolo edificatorio per la costruzione della propria sede.

N. 1401. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Asti viene autorizzato ad acquistare un suolo edificatorio per la costruzione della propria sede.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « La Tronara Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 luglio 1939-XVII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Castaldo Michele fu Francesco, foglio di mappa 37, particelle 1-a, 3-a, 5-a, per la superficie complessiva di ettari 151.67.25 e con la rendita imponibile di L. 31569,25. Essi confinano con la proprietà De Medici Alfonso fu Goffredo, con la proprietà De Medici Giuliano fu Goffredo, con la proprietà Rossi-Romano Gaetano fu Francesco e con il territorio del comune di Castel Volturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 agosto 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « La Tronara Nuova » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 270.000 (duecentosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

GIACOMO MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1939-XVII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 114. — LA MICELA

(4253)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Sammuri Raoul a consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 19 settembre 1939-XVII con il quale il fascista Chiari Ortensio, consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione suddetta cessa dal rappresentare nella Corporazione stessa i lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette, delle tesorerie comunali e delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini e gli è attribuita nella Corporazione predetta la rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni per la nomina del fascista Raoul Sammuri a consigliere aggregato nella Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante i lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette, delle tesorerie comunali e delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini, in sostituzione del fascista Chiari Ortensio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sammuri Raoul è nominato consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette, delle tesorerie comunali e delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4236)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del dott. Ramaccioni Guido a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni.
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1939-XVII, che chiama a far parte del Consiglio della detta Corporazione, in qualità di consigliere aggregato un rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
Vista la designazione del presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per la nomina del dottor Guido Ramaccioni a consigliere aggregato della suddetta Corporazione in rappresentanza del Patronato stesso;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Ramaccioni Guido è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4237)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Chiari Ortensio a consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10 sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1939-XVII, che chiama a far parte del Consiglio della Corporazione suindicata un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Chiari Ortensio è nominato membro aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette, delle tesorerie comunali e delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per l'attribuzione della rappresentanza del suindicato Istituto nella Corporazione della previdenza e del credito al fascista Ortensio Chiari già consigliere aggregato della Corporazione stessa;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Chiari Ortensio, consigliere aggregato nel Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito, cessa dal rappresentare nella Corporazione stessa i lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette, della tesoreria comunale e delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini e gli è attribuita nella detta Corporazione la rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4238)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 settembre 1939-XVII.
Nomina del fascista Zuccarelli Luigi a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCIMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio delle Corporazioni della meccanica;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1939-XVII, con il quale il fascista Capoferri Pietro viene nominato consigliere effettivo della Corporazione suindicata in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Visto il R. decreto 18 agosto 1939-XVII, con il quale il Consigliere nazionale Capoferri Pietro viene nominato presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Zuccarelli Luigi a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante del P.N.F. in sostituzione del Consigliere nazionale Capoferri Pietro;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Zuccarelli Luigi è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 23 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII.
Istituzione sulle Ferrovie dello Stato di speciali biglietti di 3ª classe dalle stazioni di Torino a Chieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311-29717-4 del 1° agosto 1939-XVII;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Torino P. Nuova e Torino Lingotto per Chieri e viceversa i seguenti prezzi speciali di 3ª classe:

corsa semplice . . . . . . L. 4,80
andata e ritorno . . . . . . » 6,50

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE

Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli, soddisfacendo alle condizioni richieste dal R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge n. 759 del 30 maggio 1932 per il triennio 1940-1941-1942:

Autocarri pesanti:

— Autocarro tipo 633.N. della ditta Fiat di Torino;
— Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino;
— Autocarro tipo D.80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano;
— Autocarro O.M. tipo I C.R.D. della Soc. an. O.M. Brescia;
— Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Soc. an. O.M. di Brescia;
— Autocarro tipo D.80 C.O. della ditta Isotta Fraschini di Milano.

Trattori agricoli:

— Trattrice agricola P.4.M. 40 HP della Motomeccanica di Milano;
— Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena;
— Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena;
— Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano;
— Trattrice agricola P.4.M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano;
— Trattore Fiat O.C.I. tipo 40.

I premi di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e trattori per il triennio 1940-1941-1942 sono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti:

— Autocarro tipo 633 N. della ditta FIAT di Torino . . L. 1.500
— Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino . . . . » 2.000
— Autocarro tipo D.80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano . . . . » 1.800
— Autocarro O.M. tipo 1 C.R.D. della Società O.M. di Brescia . . . . » 1.300
— Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Società An. O.M. Brescia . . . . » 1.100
— Autocarro D.80 C.O. della ditta Isotta Fraschini di Milano . . . . » 2.000

Trattori agricoli:

— Trattore agricolo P.4. M.40 HP della Soc. Motomeccanica di Milano . . . . » 1.500
— Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena . . . . » 1.500
— Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena . . . . » 1.350
— Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano . . . . . . » 1.000
— Trattrice agricola P.4.M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano . . . . » 1.500
— Trattore FIAT O.C.I. tipo 40 . . . . » 1.500

Roma, settembre 1939-XVII

(4243)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del fiocco di raion

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel telegramma circolare n. 69 del 4 marzo 1937 emanato dal Direttorio nazionale del P.N.F., i produttori di fiocco di raion sono stati autorizzati, con provvedimento P.465 del 20 corrente, a praticare con decorrenza dallo stesso giorno (20 settembre) il prezzo di lire otto e centesimi venticinque al chilo, esclusa imposta di fabbricazione, per il fiocco di raion tipo base di 32 millimetri.

(4244)

Prezzo del gas metano.

Con provvedimento P.466 del 20 corrente mese sono stati fissati, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, come prezzi massimi di vendita del gas metano i prezzi praticati nella prima quindicina del mese di agosto del corrente anno.

(4245)

Comunicazione

L'ebreo Garda Tullio fu Vita, ha donato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, alla propria moglie Enrichetta Pancaldi, di razza ariana, la sua quota sociale di partecipazione nella Società in nome collettivo Rotta Giovanni & C. di Torino, compresa nell'elenco *B* delle aziende ebraiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII in base all'art. 53 del Regio decreto-legge sopra citato.

Roma, 23 settembre 1939-XVII

(4246)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notari

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 agosto 1939-XVII, il dott. Giuseppe Lentini fu Pasquale, Regio notaio residente ed esercente in Taranto, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 21 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4241)

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 giugno 1939-XVII, il dott. Michele Labriola fu Diego, notaio residente ed esercente in Bari, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Bari.

Roma, addì 21 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4242)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola).

Nella seduta tenuta il 31 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola), il sig. Giovanni Furlani fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4240)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Torino al 30 novembre 1937-XVI;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Roetti Pio . . . . voti 55,84
2. Rovatti Idolo . . . . » 55,40
3. Blasich Riccardo . . . . » 53,85
4. Rolla Cromazio . . . . » 53,40
5. Vercellio Filippo . . . . » 53,29
6. Chiapponi Francesco . . . . » 51,55
7. Cormegna Ercole . . . . » 50,76
8. Mecca G. Battista . . . . » 50,75
9. Marchesa Rossi Giovenale . . . . . . » 49,43
10. Canepa Renato . . . . » 47,68
11. Ferraudo Michele . . . . » 45,31
12. Ignesti Enzo . . . . » 44,43
13. Camusso Felice . . . . » 40,93

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 20 agosto 1939-XVII

Il prefetto: TIENGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 42582 del 20 agosto 1939-XVII, con il quale si approva la graduatoria dei candidati al concorso a posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Torino al 30 novembre 1937, concorso bandito il 30 dicembre 1937 e scaduto il 16 agosto 1938-XVI;
Visto l'ordine preferenziale delle sedi prescelte dai candidati dichiarati idonei;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto di cui alle premesse i seguenti candidati, dichiarati idonei nel decreto prefettizio n. 45282 San. in data 20 agosto XVII per i posti a fianco di ciascuno di essi segnati:

1. Roetti Pio, Rocca Canavese - Barbania - Corio - Levone (Consorzio);
2. Rovatti Idolo, Viù - Lemie - Usseglio (Consorzio).

I podestà dei Comuni ed i presidenti del Consorzio interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per giorni otto consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 settembre 1939-XVII

Il prefetto: TIENGO

(4173)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.